

- in base al combinato disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii e dalla DGR n. 44/51 del 14/12/2010 l'Autorità competente cui compete l'adozione del provvedimento di assoggettabilità a VAS è rappresentata dalla Provincia territorialmente competente;
- in base all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i piani attuativi degli strumenti urbanistici comunali ricadono tra i piani e programmi che sono sottoposti a verifica di assoggettabilità per permettere alla autorità competente di valutare l'esistenza di possibili impatti significativi sull'ambiente;
- con nota del 03/11/2015 ns. prot. N.11955, il Comune di Genuri in qualità di autorità procedente per la VAS ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - a) Rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e secondo le indicazioni dell'Allegato I alla parte seconda dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) Copia in formato digitale degli elaborati tecnici e cartografici del piano attuativo.
- il "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" è un piano attuativo dello strumento urbanistico comunale (PUC) che interessa parte della zona urbanistica A e parte della zona Urbanistica B ed alcune aree ricadenti all'interno delle zone S1 e S2 come individuata dal piano urbanistico comunale vigente e riguarda l'area del centro urbano circoscritta dal perimetro individuato ai sensi dell'art. 52, comma 2, delle N.T.A. del Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- in collaborazione con l'autorità competente si è provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale e ad inviare loro i documenti di cui sopra al fine di acquisirne il parere di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- Il piano in esame costituisce variante del piano particolareggiato del centro storico in base al perimetro del centro di antica e prima formazione aggiornando lo stesso all'Art. 52 del PPR. Le finalità del piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Genuri possono essere riassunte nei seguenti obiettivi generali e specifici:

Obiettivi generali

- a) *Recupero e valorizzazione dell'identità culturale del centro storico attraverso un'integrazione tra struttura urbana e ambiti peri urbani dalla forte componente agricola, con "visioni" insediative di margine e di relazione con il soprastante altipiano tabulare basaltico della Giara.*
- b) *Attuazione di una strategia di sviluppo del centro, fondata sull'appartenenza ai luoghi, sulla cultura, sull'integrazione tra residenza e produzioni. Tale integrazione deve essere intesa come valore aggiunto e "di marca" dei prodotti locali, nella competizione globale, ma deve ipotizzare nuovi modelli di sviluppo in grado di integrare l'enorme risorsa locale rappresentata dal patrimonio storico tradizionale dismesso e la capacità di accoglienza e ospitalità tipica della comunità insediata.*
- c) *Riqualificazione paesaggistica delle parti degradate e modificate in modo incongruo, attraverso un progetto complessivo di "nuovi paesaggi insediativi" che sia guidato dall'identità delle "tracce" del paesaggio storico.*

Obiettivi specifici

- d) *promuovere la riqualificazione della matrice storica attraverso il recupero dei caratteri tipologici, formali, funzionali e costruttivi del patrimonio edilizio tradizionale;*
- e) *riqualificare i tessuti modificati ricadenti all'interno del perimetro storicamente identificato, attraverso misure atte a favorire la conservazione degli elementi identitari superstiti;*
- f) *fornire indicazioni relativamente alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni del tessuto esistente, che siano improntate al rispetto dei caratteri del patrimonio edilizio tradizionale.*

Preso atto che:

- entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12 comma 2 del DLGS 152/06 e ss.mm.ii sono pervenuti i seguenti pareri ambientali:
 - ARPAS – Dipartimento Cagliari e Medio Campidano nota di osservazioni prot. n. 15289 del 11/05/2016 (ns. prot. n. 5453 del 11/05/2016) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si

riporta in estrema sintesi il parere conclusivo : “ A seguito dell'esame della documentazione relativa al procedimento di cui all'oggetto, nella fattispecie di Rapporto preliminare, si osserva che gli interventi previsti dall'attuazione del Piano Particolareggiato mostrano impatti sulle componenti ambientali individuabili e ove possibile mitigabili. Al riguardo si richiamano le osservazioni sopra indicate, in particolare in merito alle problematiche inerenti le attività di cantiere e quanto concerne l'incremento abitativo della zona”.

R.A.S. Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna nota di osservazioni prot. n. 4343 del 28/04/2016 (ns. prot. n. 4917 del 28/04/2016) che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Si riporta un estratto del contenuto della nota che richiamando testualmente le disposizioni di cui all'art.8, comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI recita : “Si ritiene che gli studi suddetti, la cui elaborazione è da riferire alle specifiche competenze professionali di ingegneri e geologi, debbano essere avviati sin dalle prime fasi di elaborazione dei contenuti degli atti di pianificazione, compresa la procedura di VAS. Per quanto sopra, in merito alla procedura di VAS si ritiene, per gli aspetti di competenza di questo ufficio, che il rapporto ambientale qualora necessario, debba esporre e tener conto delle conclusioni degli studi di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica sopra menzionati”.

- Non risultano aree perimetrate dal PAI all'interno del perimetro del centro di antica e prima formazione interessato dal piano attuativo oggetto della presente valutazione e che al momento non risultano emergere dal rapporto preliminare informazioni relative allo stato di attuazione degli studi di cui all'art.8 del PAI in quanto le valutazioni e l'inserimento delle indicazioni degli studi all'interno della pianificazione urbanistica del territorio sono di competenza dei comuni e quindi nel caso in esame dell'autorità proponente;
- il piano attuativo si inserisce all'interno di un piano urbanistico comunale non ancora sottoposto a VAS e non contiene nelle previsioni di piano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;
- Gli obiettivi del Piano attuativo sono coerenti con obiettivi di sostenibilità dell'ambiente costruito e si inseriscono coerentemente all'interno della più ampia disciplina generale di tutela e salvaguardia dell'edificato storico del centro urbano dettata dal Piano paesaggistico regionale (P.P.R.);
- a seguito dell'analisi del rapporto preliminare ambientale, dei contributi pervenuti dai “soggetti competenti in materia ambientale”, valutata la portata dei potenziali impatti ambientali riconducibili all'attuazione del piano in esame, non si ritiene di assoggettare il piano alle successive fasi della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Visti:

- l'art. 21 della L.R. n. 45/1989, che definisce gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale (PUC) e l'art. 20 della stessa legge che regola la procedura di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale e delle sue varianti;
- la nota n. 27359 del 14 maggio 2012 della R.A.S. - Direzione Generale della pianificazione urbanistica e territoriale e della vigilanza edilizia, con cui si comunica che, oltre all'approvazione ex art. 9 della L.R. 28/1998, i piani particolareggiati dei centri di antica formazione sono, in ogni caso, sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica secondo quanto stabilito dalle linee guida per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici comunali di cui alla D.G.R n. 44/51 del 14 dicembre 2010;
- il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 Settembre 2006;
- le Norme di attuazione del piano per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Sardegna e in particolare l'articolo 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa”
- il piano urbanistico provinciale vigente;

- l'art. 12 del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 23 Aprile 2015, n.8;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge Regionale n. 2 del 04/02/2016;

DETERMINA

1. l'esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Genuri, in quanto trattasi di piano attuativo in adeguamento alle prescrizioni del P.P.R. volto al perseguimento della sostenibilità ambientale dell'ambiente costruito e alla tutela, salvaguardia, recupero, riqualificazione e valorizzazione dei tessuti edilizi e urbani di prima e antica formazione.
2. Di accogliere e condividere in parte le osservazioni espresse dall'ADIS nella nota di osservazioni prot. n. 4343 del 28/04/2016 (ns. prot. n. 4917 del 28/04/2016) ritenendo che in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, non sia opportuno richiedere e analizzare gli studi di cui all'Art.8 in quanto trattasi di fase preliminare all'avvio della valutazione strategica di cui all'art. 13 e seguenti del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Qualora in sede di definizione degli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PAI emergessero interventi pianificatori capaci di produrre effetti ambientali significativi non analizzati in questa sede e tali da disattendere le previsioni di piano così come descritte nel rapporto preliminare e negli elaborati di piano presentati dovrà effettuarsi un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
3. Di disporre che il Comune di Genuri in qualità di autorità procedente tenga informata l'autorità competente sulle fasi di adozione e approvazione del piano, informando compiutamente circa i risultati e gli effetti di eventuali nuove previsioni di piano e/o modifiche che dovessero verificarsi in futuro ivi compreso l'invio delle note e /o relazioni istruttorie effettuate da tutti i soggetti coinvolti nel processo di approvazione del piano e della documentazione tecnica e cartografica degli studi redatti in conformità all'art.8 delle NTA del PA;
4. Di condizionare l'esclusione dalla procedura di VAS del piano attuativo di cui al punto 1, al rispetto delle prescrizioni seguenti:
 - a. Il comune di Genuri in qualità di autorità procedente dovrà impegnarsi all'Attivazione di azioni di monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano comunicando all'autorità competente il soggetto e la struttura responsabile della ricezione, archiviazione e catalogazione di tali dati anche al fine di dividerne la tipologia e le modalità di acquisizione;
 - b. In sede di attuazione degli interventi edilizi realizzabili secondo le previsioni di piano, dovranno essere osservate le prescrizioni sui rifiuti da costruzione e demolizione secondo quanto previsto dal D.Lgs n.152/06 e ss.mm.ii. I dati sulla produzione di rifiuti edili con particolare riferimento a quelli riguardanti la rimozione di strutture e manufatti contenenti cemento amianto dovranno essere catalogati ad opera del Comune di Genuri per ogni intervento edilizio realizzato a partire dall'entrata in vigore del presente piano. I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - c. in sede di attuazione degli interventi edilizi si osservino le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo; I dati così raccolti dovranno confluire all'interno delle azioni di monitoraggio previste dall'art. 18 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. per l'adeguamento del PUC al P.P.R.;
 - d. Sebbene limitati dalle azioni di piano proposte, altri dati utili ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano potrebbero essere quelli previsti dall'art. 37 della Legge Regionale n. 8 del 23

aprile 2015, che detta gli obblighi, in capo alle amministrazioni comunali, di monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio in funzione degli incrementi volumetrici attuati. Fermo restando che tali dati dovranno comunque confluire nelle azioni di monitoraggio della più ampia VAS del PUC, si prescrive sin da ora di catalogarli se pertinenti e riguardanti le azioni previste dal piano particolareggiato in oggetto;

- e. Il piano dovrà integrare quanto contenuto nelle osservazioni della nota ARPAS prot. n. 15289 del 11/05/2016 (ns. prot. n. 5453 del 11/05/2016) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di disporre che a seguito dell'approvazione definitiva del piano particolareggiato, l'autorità procedente proceda all'invio alla scrivente autorità competente degli atti e degli elaborati finali del piano approvato in formato cartaceo e digitale (pdf Shp e dwg);
6. Di vincolare il presente provvedimento di non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del "Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione" del Comune di Genuri di cui all'oggetto al permanere delle linee di indirizzo e delle previsioni di Piano così come contenute negli elaborati tecnici e cartografici presentati a supporto del presente parere motivato. Le eventuali modifiche apportate al Piano in sede di approvazione definitiva che determinino un cambiamento alle previsioni ed alle linee d'indirizzo di Piano o che possano creare impatti sulle componenti esaminate nel Rapporto Preliminare, determinerà l'avvio di un nuovo procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genuri, al fine di consentire la prosecuzione del procedimento di costituzione ed approvazione dello strumento di pianificazione urbanistica;
8. di precisare che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve gli adempimenti di cui all'art. 8 delle NTA del PAI, che prevede indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, di appositi studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, estesi alle aree interessate all'adozione e aventi la finalità di valutazione delle possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegati alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di infrastrutture.
9. di dare atto che l'esclusione dalla procedura di VAS non assolve a quanto eventualmente richiesto in precedenza o in futuro dagli altri Enti e dai soggetti competenti in materia ambientale;
10. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione prevista dalle norme vigenti e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
11. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio provinciale e di diffondere il medesimo mediante pubblicazione sul sito web istituzionale alla voce Valutazione Ambientale strategica;
12. di disporre che il Comune di Genuri in qualità di Autorità procedente, provveda alla pubblicazione nel proprio sito web del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità ed esclusione delle successive fasi della procedura di VAS.
13. Di trasmettere per opportuna conoscenza ai soggetti competenti in materia ambientale invitati a partecipare al procedimento copia della presente provvedimento

Il Dirigente
Dott. Mariano Cabua

Allegati:

- nota ARPAS – Dipartimento Cagliari e Medio Campidano nota di osservazioni prot. n. 15289 del 11/05/2016 (ns. prot. n. 5453 del 11/05/2016)
- R.A.S. Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna nota di osservazioni prot. n. 4343 del 28/04/2016 (ns. prot. n. 4917 del 28/04/2016).